

AGEVOLAZIONI

Credito d'imposta R&S&I&D: aliquote e massimali potenziati solo dal 2021

di Debora Reverberi

Master di specializzazione

IL NUOVO PIANO NAZIONALE TRANSIZIONE 4.0

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Le aliquote e i massimali del credito d'imposta R&S&I&D potenziati dalla L. 178/2020 si applicano ai costi sostenuti a partire dal periodo 2021: l'attesissimo chiarimento è contenuto nella risposta all'interpello dell'Agenzia delle entrate n. 323 di ieri 10.05.2021.

La Legge di Bilancio 2021, che ha disposto la proroga **fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022 della disciplina relativa al credito d'imposta** per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative (**R&S&I&D**) introdotto dall'[articolo 1, commi 198-209, L. 160/2019](#) (c.d. Legge di Bilancio 2020), ha **potenziato** all'[articolo 1, comma 1064, lettera f\), L. 178/2020](#) (c.d. Legge di Bilancio 2021) **l'intensità delle agevolazioni, modificando il testo della Legge previgente.**

L'assenza di specifiche disposizioni di decorrenza delle novità ha alimentato la speranza dei contribuenti che le maggiori aliquote e i più elevati limiti di credito trovassero applicazione già a partire dalle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 2020.

Nel precedente contributo "[I dubbi applicativi del credito d'imposta R&S&I&D](#)" erano stati esaminati **gli elementi contrastanti con l'applicazione retroattiva delle maggiori aliquote:**

- **il principio generale di irretroattività della norma tributaria** sancito dall'[articolo 3 L. 212/2000](#) (c.d. "Statuto dei diritti del contribuente");
- **l'assenza di stanziamento di risorse finanziarie in relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2021**, a copertura del maggiore credito che maturerebbe nell'anno 2020 per effetto delle nuove aliquote e dei nuovi massimali.

Le spiegazioni addotte dall'Amministrazione finanziaria a sostegno dell'irretroattività nel citato documento di prassi sono in particolare le seguenti:

- le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2021, in assenza di espressa previsione di retroattività, possono trovare applicazione esclusivamente a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge, ovvero dal 01.01.2021;
- la scelta di apportare correttivi direttamente al testo della previgente Legge di Bilancio 2020 rappresenta una mera **tecnica redazionale**, che non può essere assunta quale prova della volontà legislativa di conferire efficacia retroattiva;
- l'assenza di stanziamento in relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2021 conferma la volontà legislativa di disporre per il futuro.

In conclusione risulta **confermato che le spese sostenute nel periodo d'imposta 2020, secondo il principio generale di competenza fiscale ex [articolo 109 Tuir](#), vadano assoggettate alle minori aliquote e massimali previsti dall'[articolo 1, comma 203, L. 160/2019](#).**

Al contrario **le percentuali e i tetti potenziati** dalla L. 178/2020 si applicheranno, nella generalità dei casi, alle spese sostenute **nei periodi 2021 e 2022, anche in relazione a progetti avviati in periodi d'imposta precedenti.**

A integrazione delle intensità definite per le imprese a livello nazionale, i [commi 185-187](#), del medesimo articolo 1, L. 178/2020 prevedono **la proroga al biennio 2021-2022 delle aliquote di credito maggiorate** per attività di R&S afferenti a strutture produttive ubicate **nelle sole regioni del Mezzogiorno.**

Tale maggiorazione, che costituisce **Aiuto di Stato**, nel periodo d'imposta 2020 si applica, in virtù dell'[articolo 244 D.L. 34/2020](#) (c.d. Decreto Rilancio), **alle attività di R&S direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle seguenti regioni:**

- **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia** (regioni del Mezzogiorno);
- **Lazio, Marche e Umbria** (regioni del Centro Italia colpite dai sismi del 2016 e 2017).

Nella seguente tavola sinottica si evidenziano **aliquote e massimali di credito d'imposta R&S&I&D** in relazione ai periodi di vigenza dell'agevolazione 2020-2021-2022:

Tipologia di attività	Periodo d'imposta 2020	Periodi d'imposta 2021 e 2022
R&S	12% - Limite 3 milioni di euro Imprese del Mezzogiorno e Lazio, Umbria e Marche: <ul style="list-style-type: none">- 25% grande impresa- 35% media impresa- 45% piccola impresa	20% - Limite 4 milioni di euro Imprese del Mezzogiorno: <ul style="list-style-type: none">- 25% grande impresa- 35% media impresa- 45% piccola impresa
IT	6% - Limite 1,5 milioni di euro	10% - Limite 2 milioni di euro
IT 4.0 e green	10% - Limite 1,5 milioni di euro	15% - Limite 2 milioni di euro
Design e ideazione estetica	6% - Limite 1,5 milioni di euro	10% - Limite 2 milioni di euro

L'intervento normativo dell'[articolo 1, comma 1064, lett. a\)-h\), L. 178/2020](#) ha inoltre disposto:

- **modifiche e precisazioni alla normativa previgente della L. 160/2019**, finalizzate a un miglior coordinamento formale;
- **l'introduzione dell'onere di asseverazione della relazione tecnica, per garantire maggiore certezza alle imprese in termini di ammissibilità delle attività svolte e delle spese sostenute.**

In relazione all'onere di asseverazione della relazione tecnica **lo stesso Mise**, in recenti convegni, **ha confermato l'applicazione retroattiva a conferma della *ratio legis* di introdurre una forma di tutela delle imprese beneficiarie.**